



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**90/2015**  
**Giugno/15/2015 (\*)**  
**Napoli 26 Giugno 2015**

***Entro il prossimo 30 giugno 2015 è ancora possibile procedere alla rivalutazione di quote sociali e partecipazioni societarie mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva. L'operazione può essere particolarmente vantaggiosa al fine di ridurre le eventuali plusvalenze tassabili in occasione di una prossima cessione a titolo oneroso.***

La legge n° 190 del 23 dicembre 2014, art. 1, co. 626-627 (*id*: **Legge di Stabilità 2015**) ha previsto la **riapertura** (per la dodicesima volta) **dei termini per la rivalutazione** dei **terreni** a destinazione agricola ed edificatoria e delle **partecipazioni in società non quotate** posseduti da **persone fisiche** per operazioni estranee all'attività di impresa, **società semplici**, società ed enti ad esse equiparate di cui all'art. 5 Tuir, **enti non commerciali** per i **beni che non rientrano nell'esercizio di impresa commerciale** e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia.

I soggetti interessati hanno **tempo fino al 30 giugno 2015** per perfezionare gli adempimenti richiesti per usufruire dell'opzione, anche se con un **innalzamento significativo delle aliquote** per il calcolo dell'imposta sostitutiva.

All'uopo, si ricorda che **la possibilità attiene soltanto alle partecipazioni possedute al 1° gennaio 2015** che non sono detenute in regime d'impresa ed **è efficace se**, entro il 30 giugno 2015:

- sia **redatta e giurata una perizia di stima** riferita all'intero patrimonio netto della società partecipata;

- sia **liquidata**, mediante modello F24 e con l'indicazione del codice tributo "8055", **l'imposta sostitutiva** calcolata sul valore risultante dalla perizia.

**L'importo delle imposte sostitutive** (come previsto dal comma 627 della Legge di Stabilità) **è stato raddoppiato** rispetto al decorso esercizio passando le due precedenti aliquote del **2%** (per le **partecipazioni non qualificate**) e del **4%** (per le **partecipazioni qualificate** e per i **terreni**) rispettivamente al **4%** (per le partecipazioni non qualificate) e all'**8%** (per le partecipazioni qualificate e per i terreni).

Si ricorda che, **una partecipazione non quotata, si definisce qualificata** quando rappresenta, in alternativa, una percentuale **superiore**:

- al **20% dei diritti di voto** esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- al **25% del capitale** o del patrimonio.

L'imposta sostitutiva, come sopra calcolata, **può essere rateizzata in tre rate annuali** di cui la prima avente scadenza il 30 giugno 2015. Le rate successive, comprensive degli interessi di mora calcolati al tasso del 3% annuo, dovranno essere versate, rispettivamente, entro il 30 giugno 2016 e il 30 giugno 2017.

Nell'ipotesi di **versamento inferiore a quanto dovuto** sulla base del valore di perizia, l'operazione di rideterminazione del costo o valore di acquisto della partecipazione dovrà ritenersi **perfezionata parzialmente, in proporzione cioè all'imposta sostitutiva versata.**

In definitiva, la convenienza ad utilizzare l'opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, consiste nella possibilità di **conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista di una loro futura cessione.** In tal modo, è infatti possibile **affrancare eventuali plusvalenze** latenti nei valori dei beni oggetto di rivalutazione, corrispondendo l'importo dell'imposta sostitutiva in luogo di quella ordinaria, così generando un carico tributario molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE***  
***Edmondo Duraccio***

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PDN**